



COMUNE DI CARTIGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

Area Tecnica - SUAP

Comune di Cartigliano - VI		
13 NOV 2015 Nr. 0005913		
Titolario		
006	009	

pratica n. 02013760240-22042014-1659 - SUAP 5222

Autorizzazione Unica Ambientale n. 02/2015

OGGETTO: Compostella Rottami Srl - stabilimento di Cartigliano, via delle Industrie, n. 11.

Rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a seguito di istanza in data 22/04/2014 per *“rinnovo autorizzazione scarico acque industriali e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura presso impianto di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato”*.

IL RESPONSABILE SUAP

Vista l'istanza pervenuta in modalità telematica al SUAP di questo Comune in data 22/04/2014 (pratica n. 02013760240-22042014-1659) prodotta dalla Ditta **Compostella Rottami S.r.l.**, Cod. Fiscale e P. IVA n. 02013760240, con sede legale e stabilimento produttivo a Cartigliano (VI) in Via delle Industrie n. 11, tesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per *“rinnovo autorizzazione scarico acque industriali e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura presso impianto di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato”*;

Visti gli elaborati tecnici allegati all'istanza;

Visto il provvedimento n. reg. 468/2015 del 01/10/2015, rilasciato dal Dirigente del Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Territorio della Provincia di Vicenza, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) da parte del SUAP ed indicante i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il parere favorevole di ETRA S.p.A. in data 15/09/2015 prot. 72757 ad oggetto:
- Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione e allo scarico di acque reflue provenienti da insediamento industriale e domestico;

Visti gli artt 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.03.2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Ritenuta la propria competenza al rilascio del presente provvedimento in conseguenza della deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 19.08.2009 e Decreto del Sindaco n. 14 del 20/02/2015,

RILASCIA

alla ditta **Compostella Rottami S.r.l.**, Cod. Fiscale e P. IVA n. 02013760240, con sede legale e stabilimento a Cartigliano (VI) in Via delle Industrie n. 11,

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

per:

- scarico acque industriali e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura presso impianto di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nella presente autorizzazione si intendono riportate tutte le prescrizioni e avvertenze contenute nel provvedimento n. reg. 468/2015 del 01/10/2015, rilasciato dal Dirigente del Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Territorio della Provincia di Vicenza.

La validità del presente provvedimento è di quindici anni a decorrere da oggi (art. 3, comma 6, DPR 59/2013). La domanda di rinnovo potrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza (art. 5, comma 1, DPR 59/2013).

Forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione l'allegato provvedimento n. reg. 468/2015 del 01/10/2015, rilasciato dal Dirigente del Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Territorio della Provincia di Vicenza, finalizzato al

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) da parte del SUAP ed indicante i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.

Cartigliano, 13/11/2015



IL RESPONSABILE SUAP
geom. Walter D'Emilio

Allegati:

- provvedimento n. reg. 468/2015 del 01/10/2015, del Dirigente del Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Territorio della Provincia di Vicenza;
- parere favorevole di ETRA S.p.A. in data 15/09/2015 prot. 72757.



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: 468/2015 del 01/10/2015

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: COMPOSTELLA ROTTAMI SRL

Sede legale: via delle Industrie n. 11 - Cartigliano

Sede operativa: via delle Industrie n. 11 - Cartigliano

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 31860 del 06/05/2014 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
--

Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
--

Evidenziato che, con la suddetta domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, la ditta ha comunicato il possesso dei seguenti titoli abilitativi previsti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, che saranno sostituiti dall'A.U.A.:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: n. reg. 2097 del 23/10/2001 rilasciata da Provincia di Vicenza

Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: iscrizione al n. 66 del Registro Provinciale delle Imprese con provvedimento del 27/05/2013 prot. n. 38725 rilasciato dalla Provincia di Vicenza;

Evidenziato che la ditta conferma che l'impianto di frantumazione non è utilizzato dal 2003 e, quindi, chiede la revoca della autorizzazione alle emissioni in essere;

Considerata la nota prot. 55841 del 08/08/2014 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa, al Comune e al Gestore della fognatura;

Considerato che l'impresa ha inoltrato le integrazioni richieste (prot. n. 56383 del 11/08/2014), la Società Etra Spa ha trasmesso il proprio parere (prot. n. 63653 del 22/09/2015);

Preso atto che il Comune non si è espresso in merito agli aspetti relativi al rumore e che la ditta, nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, non ha richiesto il relativo titolo abilitativo che pertanto non verrà ricompreso nel presente provvedimento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

ADOTTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

INFORMA

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- "Allegato parere della Società Etra Spa";
- "Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 66".

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

Cittadella, li 15/09/2015

Prot. n. 72757

Spett.le SUAP
Comune di Cartigliano
Pec: suap.vi@cert.camcom.it

E p.c.

Spett.le Provincia
Vicenza
Pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO INDUSTRIALE E DOMESTICO.

Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, la Legge Regionale 16/04/1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
DPR 13.03.2013 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.
Ditta COMPOSTELLA ROTTAMI S.r.l. – Via delle Industrie n. 11 – Cartigliano.

Premesso che:

- la Società **ETRA S.p.A.**, provvede alla depurazione delle acque reflue domestiche ed industriali provenienti dai Comuni soci;
- la Ditta **COMPOSTELLA ROTTAMI S.r.l.**, C.F. o P. I.V.A 02013760240, con sede a Cartigliano in via delle Industrie n. 11, che in seguito sarà più brevemente chiamata "Ditta", con istanza trasmessa dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Cartigliano con nota in data 28/10/2014, prot. n. 78376, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprendente l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria, per le acque reflue provenienti dall'insediamento industriale e domestico sito in via delle Industrie n. 11 e catastalmente così individuato - Comune di Cartigliano – Catasto Terreni - Sezione Unica - Foglio n. 4 – Mappali nn. 22 – 141 – 207 – 224;

Tutto ciò premesso:

- **Vista** la documentazione tecnica predisposta dalla ditta;
- **Vista** la convenzione n. 248/2015/CART prot. n. 72754 stipulata il 15/09/2015 tra la ditta di cui sopra e la Società ETRA S.p.A.;
- **Visti** il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, la L.R. 16/5/1985, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009, e successive modifiche ed integrazioni;

Etra S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali
Società soggetta alla direzione e coordinamento dei
Comuni soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.R.L.
(Conferenza di Servizi)
Partita IVA, Codice fiscale e R.I. VI 03278040245
R.E.A. di VI 312692 - Cap. soc. 33.393.612 € i.v.

Sede legale: Bassano del Grappa (VI)
Sede amministrativa:
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)
Centralino: 049 80 98 000 - Fax: 049 80 98 701
email: info@etraspa.it - www.etraspa.it
PEC: protocollo@pec.etraspa.it



UNI EN ISO 9001:2008
SGQ Certificato n. 624

- **Verificato** il pagamento delle spese per i rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda, a carico del richiedente ai sensi del comma 11° dell'art. n. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


all'esercizio dell'impianto di depurazione sito in Cartigliano in via delle Industrie n. 11 ed a scaricare le acque reflue industriali e domestiche provenienti dall'insediamento in premessa individuato, nel collettore fognario di via delle Industrie in Comune di Cartigliano alle condizioni riportate nella convenzione n. 248/2015/CART del 15/09/2015 subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nella convenzione sopra citata.

L'inosservanza della citata convenzione comporterà l'applicazione delle penali previste nella stessa, nonché l'eventuale revoca dell'autorizzazione allo scarico.

La presente autorizzazione deve intendersi concessa ed accettata col carattere della massima precarietà e, perciò, con la facoltà piena ed insindacabile per la società di limitarla od anche sospenderla, qualora dovessero sorgere problemi contingenti di funzionalità presso l'impianto di depurazione di Tezze sul Brenta.


IL DIRETTORE GENERALE
(ing. MARCO BACCHIN)

Referente: Dott. Roberto Parolin, Commerciale Mercato – Tel. 049/8098218.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Contrà San Marco, 26 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO AL N. 66

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'*esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata* dall'impresa COMPOSTELLA ROTTAMI SRL nello stabilimento sito in via delle Industrie 11, in Comune di Cartigliano.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.M.A. 05/02/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

nota della Giunta della Regione Veneto del 19.11.1998 con prot. n. 3088/31100;

Delibera di Giunta Regionale n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata*";

Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5/11/2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009;

Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27/01/2011, n. 842 del 15/05/2012 e n. 1770 del 28/08/2012 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto Piano di Tutela delle Acque;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014;

Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di protocollo del 25/01/06.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- la ditta COMPOSTELLA ROTTAMI SRL con sede legale ed operativa in via delle Industrie 11, in Comune di Cartigliano, a seguito di comunicazioni rese ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è iscritta al numero 66 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato, con provvedimento n. reg.70/Servizio Suolo Rifiuti/13 prot. n. 38725 del 27/05/2013 per i punti 3.1 (R13, R4), 3.2 (R13, R4), 5.6 (R13), 5.7 (R13), 5.8 (R13), e 5.19 (R13) dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i., con validità fino al 09/06/2018;
- la ditta ha prestato per l'attività in oggetto una polizza fidejussoria (polizza n. 1998628) emessa da Coface S.A. per un massimale di 263.000,00 € ed una polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento (polizza n. ILI0001695) con la AIG Europe Limited per un massimale di 3.000.000,00 €.

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

- Non sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Cartigliano in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

Tipologia di cui al D.M. 05/02/98, all.1, suball. 1	Q.tà max. messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. rifiuti ritirati nell'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero*		Codice C.E.R.	
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (all. C parte IV D.Lgs. 152/06)		
3.1	800	15.000	3.1.3.c	R13 R4	100210	100299
					120101	120102
					120199	160117
					150104	190102
					170405	191202
					200140	#####
3.2	70	200	3.2.3.c	R13 R4	100899	120104
					120103	170401
					170402	170403
					170404	170406
					191002	170407
5.6	300	7.700	5.6.3	R13	160214	160216
5.7	20	100	5.7.3	R13	170411	#####
5.8	20	100	5.8.3	R13	170411	#####
5.19	80	1.500	5.19.3	R13	160214	160216

* ISCRIZIONE N. 66 REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO

PRESCRIZIONI:

1. Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie in messa in riserva funzionale all'attività di recupero, è pari a 870 tonnellate (tipologia 3.1 e 3.2).
2. La capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto relativa alla tipologia di rifiuti per la quale viene effettuata la sola messa in riserva è pari a 420 tonnellate (tipologia 5.6, 5.7, 5.8 e 5.19).
3. La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 13 tonnellate di rifiuti, di cui 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 8 tonnellate di rifiuti pericolosi.
4. la capacità massima di trattamento (operazione R4) dell'impianto è di 96 t/giorno, come dichiarato dalla ditta nella comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 443 in data 03/01/2013.

AVVERTENZE:

- 1) Le attività di cui sopra dovranno essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche previste dal D.M.A. del 05.02.1998 e di quanto comunicato dalla ditta con nota acquisita agli atti il 03/01/2013 con prot. n. 443 e con nota acquisita agli atti il 18/04/2013 con prot. 28748.
- 2) Per le tipologie 3.1 e 3.2 le caratteristiche delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero rifiuti in oggetto dovranno corrispondere ai requisiti del punto 3.1.4.c e 3.2.4.c dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
- 3) Le garanzie finanziarie dovranno essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2229 del 20.12.2011 e s.m.i., in particolare la ditta dovrà trasmettere periodicamente copia delle quietanze dei versamenti dei premi qualora le polizze fossero annuali.
- 4) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:

- a. al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
 - b. a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - c. il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
 - d. ad adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale il legale rappresentate è tenuto a:
 - comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, aggiornando le schede della modulistica nelle quali vanno indicati i dati riferiti all'impresa;
 - a trasmettere tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta;
 - le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale;
 - f. nel caso di un eventuale cambio del legale rappresentante:
 - il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto altresì a controfirmare e presentare le schede in cui vi è l'obbligo nella modulistica vigente di apporre la firma del Titolare/Legale Rappresentante;
 - g. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
 - h. dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato C alla Guida al Nuovo Elenco dei Rifiuti – CER 2002 "Regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni";
- 5) In base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998, il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.
 - 6) L'attività dovrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa (il lay-out dell'impianto dovrà essere quello allegato alla nota acquisita agli atti con protocollo n. 28748 del 18/04/2013).
 - 7) Sui rifiuti in sola messa in riserva non potrà essere effettuata alcuna operazione di cernita, selezione, frantumazione ecc.
 - 8) I rifiuti per cui la ditta effettua unicamente l'operazione R13 non potranno provenire da altri impianti legittimati ad effettuare a loro volta l'operazione R13 in quanto non è ammissibile il passaggio di rifiuti tra più siti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva R13. La ditta è inoltre tenuta a destinare i rifiuti per cui effettua solo l'attività R13 ad impianti che effettuano l'attività di recupero da R1 a R12, escludendo quindi la possibilità di essere inviati ad ulteriori impianti che operino esclusivamente la messa in riserva. I titoli legittimanti l'attività di recupero degli impianti a cui la ditta invia i rifiuti per i quali effettua esclusivamente l'attività di messa in riserva, dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.
 - 9) Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; tali rifiuti dovranno essere classificati con un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti".
 - 10) Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per

ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.

- 11) Le zone di deposito dei rifiuti, dovranno essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 12) Qualora la messa in riserva non venga effettuata per rifiuti individuati dallo stesso codice CER, ma per tipologia così come individuata dai diversi punti del D.M. 05.02.98, cioè raggruppando rifiuti con codici diversi, l'allontanamento ad altri impianti legittimati dovrà essere effettuato con un codice della categoria 19....
- 13) La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.
- 14) La ditta dovrà prendere tutte le dovute precauzioni per proteggere il sistema disperdente da situazioni di rischio dovute a sversamenti accidentali di sostanze pericolose nello stesso.

INFORMAZIONI:

L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale